

Co.Re.Com. Cal./BA

DELIBERAZIONE N.247/2012

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA –Cavallaro xxxx/TELECOM ITALIA xxx.

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Nella seduta del giorno 29 novembre 2012 , svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com. Calabria;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, " Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com." e ss.mm. e ii.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: " Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e ss.mm. e ii.;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 8 ottobre 2012, rubricata al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 43481, con cui il signor Cavallaro xxx ha chiesto l'intervento per la definizione della controversia in essere con la Società Telecom Italia xxx. ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons. e ss. mm. e ii.;

la nota del 10 ottobre 2012, prot. n.44113, con cui il Responsabile del procedimento istruttorio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Il signor Cavallaro xxx, ha promosso dinanzi al Co.Re.Com. Calabria, il 2 luglio 2012 procedimento di Conciliazione contro l'operatore telefonico Telecom Italia xxx., avente ad oggetto: "sospensione servizio internet per cause tecniche utenza n. xxxxxxx". A seguito della mancata conciliazione, ha introdotto il presente giudizio, rappresentando quanto segue:

- 1) Che il ricorrente è titolare di contratto telefonico con l'operatore Telecom, sul quale è stato attivato un abbonamento internet denominato "Alice 7 Mega";
- 2) L'abbonamento, non ha mai funzionato alla velocità richiesta; inoltre il 6 ottobre 2012 la linea internet è stata improvvisamente sospesa sino al 11 febbraio 2012;
- 3) è stato più volte contattato telefonicamente e anche via fax l'operatore al fine di segnalare il disservizio, senza alcun riscontro;
- 4) il 21 febbraio 2012, l'operatore ha inviato una missiva al signor Cavallaro informandolo del guasto, ma tuttavia, non ha predisposto a suo favore i rimborsi stabiliti dalla Carta servizi della società per tale disservizio;
- 5) Che il signor Cavallaro ha subito un disagio per 34 giorni per fatto e colpa esclusiva del gestore;
- 6) Che da tale inadempienza da parte della Telecom ne deriva la restituzione dei canoni bimestrali pagati, nonché un risarcimento danni morali e non, pari a Euro 2.500,00;

Sulla scorta di tali premesse, ha richiesto con istanza di definizione della controversia:

"- rimborso spese di procedura;

indennizzo per mancata o ritardata risposta ai reclami euro 300,00;

indennizzo per omessa informazione secondo equità;

indennizzo per servizio non funzionante alla velocità 7 mega;

indennizzo per mancato funzionamento del servizio Adsl.

Per un totale di euro 2.500,00 di indennizzo e/o danni oltre al rimborso delle spese di procedura-".

In seguito all'avvio del procedimento, avvenuto il 10 ottobre 2012, la Telecom nel rispetto dei termini assegnati, ha prodotto memorie e documenti. In particolare l'operatore, contesta le domande del ricorrente, eccependo in particolare che:

- 1) Il cliente con utenza xxxxxxx, reclama una interruzione della linea adsl, dal 10 gennaio al 11 febbraio 2012;
- 2) Dall'esame del retro cartellino dell'utenza interessata, emergono due segnalazioni effettuate, il 30 gennaio 2012 e 8 marzo 2012; entrambe risolte nei termini previsti dal CGA;
- 3) Inoltre dal saldo contabile della posizione in esame, risulta insoluta la fattura n. 6/11, pertanto la Telecom ha proceduto a sospendere la linea dal 28 dicembre 2011 al 16 febbraio 2012 (linea poi riattivata seguito pagamento della fattura);
- 4) la Telecom ha dato corretto riscontro ai reclami dell'istante il 13 febbraio 2012 e il 21 febbraio 2012;
- 5) a partire dal conto telefonico 2/12 il signor Cavallaro non ha più pagato le fatture, nonostante i solleciti inviati;
- 6) ad oggi la linea risulta cessata per morosità dal 13 ottobre 2012 per il mancato pagamento dei conti n. x,x,x e x/xx;
- 7) la Telecom ha ribadito e sostenuto la corretta imputazione degli addebiti.

Con memorie di replica, ad integrazione di quanto già affermato con istanza di definizione ed in risposta alla memoria difensiva depositata in data 8 novembre 2012 dal gestore, il ricorrente ha precisato che la Telecom Italia, sostiene erroneamente come legittima la sospensione e la successiva risoluzione del contratto per morosità. A parere dell'istante e in rispetto alla normativa di settore, il gestore telefonico avrebbe dovuto con a/r comunicare il recesso dal contratto e precisa che: "*difatti, non è sufficiente che il mittente- su cui grava il relativo onere probatorio- fornisca la prova della spedizione, occorrendo che lo stesso dimostri, o indichi, l'indirizzo al quale la lettera è stata spedita, atteso che la suddetta presunzione opera dal momento in cui la lettera sia pervenuta all'indirizzo del destinatario....Cass. 12 ottobre 1991, n. 10751*"; ed ancora: "*la produzione in giudizio della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisceprova certa della spedizione, e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza....tale presunzione semplice è superabile attraverso elementi di prova contrari Cass., sez III, 4 giugno 2007, n. 12954*".

Sostiene ancora, che stante la mancata produzione da parte del gestore della raccomandata di risoluzione, non è legittima l'interruzione della linea adsl da parte di Telecom. Sono presenti in atti, missive inviate al signor Cavallaro, del 13 febbraio 2012, con la quale viene informato della presenza di un guasto particolarmente complesso la cui risoluzione sarebbe prevista entro il 1 febbraio 2012, e del 21 febbraio 2012, inviata anche al legale dell'utente, con la quale si comunica, che non sono emersi elementi utili ad accogliere le richieste dell'utente, ma non si evince la legittimità della risoluzione del contratto.

Ribadisce ancora, che l'operatore ha interrotto per ben 34 giorni la linea adsl, creandogli un notevole disservizio, riservandosi di adire l'autorità giudiziaria ordinaria per i danni provocati in forza di una risoluzione contrattuale arbitraria.

Chiede infine, che l'operatore venga condannato al pagamento degli indennizzi per come richiesto in primo e secondo grado.

Motivi della decisione

1. In tema di rito.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. Si rammenta, altresì, che ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria, giacché è limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

Tuttavia, resta salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ordinaria per il maggior danno.

Si deve, altresì, dar conto del comportamento delle parti nella fase procedimentale: entrambe le parti hanno aderito all'udienza di conciliazione.

L'operatore telefonico Telecom Italia xxx., ha dedotto inoltre nelle proprie memorie, di aver tenuto un comportamento conforme a quanto previsto dalle Condizioni Generali di contratto e dall'art. 5 della Del. Agcom n. 173/03/Cons., per la sospensione e la successiva risoluzione del contratto: "*Fermo restando l'obbligo di informare l'utente con congruo preavviso, l'operatore, salvi casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, può disporre la sospensione del servizio solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento.*" Dati, non confermati in memorie di replica da parte del signor Cavallaro il quale, ha precisato che la Telecom Italia, sostiene erroneamente come legittima la sospensione e la successiva risoluzione del contratto per morosità. A parere dell'istante e in rispetto alla normativa di settore, il gestore telefonico avrebbe dovuto con a/r comunicare il recesso dal contratto e precisa che: "*difatti, non è sufficiente che il mittente- su cui grava il relativo onere probatorio- fornisca la prova della spedizione, occorrendo che lo stesso dimostri, o indichi, l'indirizzo al quale la lettera è stata spedita, atteso che la suddetta presunzione opera dal momento in cui la lettera sia pervenuta all'indirizzo del destinatario....Cass. 12 ottobre 1991, n. 10751*"; ed ancora: "*la produzione in giudizio della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisceprova certa della spedizione, e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza....tale presunzione semplice è superabile attraverso elementi di prova contrari Cass., sez III, 4 giugno 2007, n. 12954*".

Sostiene ancora, che stante la mancata produzione da parte del gestore della raccomandata di risoluzione, non è legittima l'interruzione della linea adsl da parte di Telecom. Tuttavia, tale aspetto argomentato nelle produzioni di entrambe le parti, esula dall'odierna definizione, in quanto il ricorrente non ne ha richiesto l'indennizzo.

L'udienza di discussione per il presente ricorso non si è tenuta in quanto non è stata richiesta espressamente dalle parti e non è stata ritenuta necessaria ai fini dell'odierna decisione. Il ricorrente ha ritenuto nelle proprie conclusioni di : "*ritiene di lasciare all'adito Corecom libera la scelta in merito alla fissazione o meno dell'udienza di discussione*", pertanto si è ritenuto di procedere alla definizione dell'odierna controversia.

2. Riguardo al merito

2.1 Sulla richiesta di indennizzo a seguito di sospensione delle utenze senza preavviso.

L'utente deduce l'illegittimità della sospensione della linea adsl, perché non preavvisata, né motivata. La domanda dell'utente è parzialmente fondata per le seguenti ragioni.

In via preliminare giova rammentare la disciplina generale dell'onere della prova dettata dall'art. 2697 codice civile: "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda", nonché l'interpretazione resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13533 del 30 ottobre 2001 (cui si è conformata tutta la giurisprudenza di legittimità successiva Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, 3 luglio 2009 n. 15677 e, da ultimo, 20 gennaio 2010 n. 936) secondo la quale il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Sempre secondo la Suprema Corte (sentenza 1 aprile 2009 n. 7962; 9 giugno 2008 n. 15162) l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. Spetta quindi all'operatore l'onere di provare di avere esattamente adempiuto, ovvero di aver provveduto alla sospensione della linea internet e di aver adeguatamente preavvisato l'utente del malfunzionamento.

In merito a tali circostanze, l'operatore ha fornito missive inviate al cliente di risposta ai reclami ricevuti e di conferma di interruzione della linea per guasto.

Il documento prodotto da Telecom, avente ad oggetto: "reclamo per ritardata riparazione del guasto telefono numero xxx xxxx", conferma la presenza di un guasto particolarmente complesso la cui risoluzione è prevista entro la data del 1 febbraio 2012.

Bisogna pertanto considerare ai fini dell'indennizzo, dal 19 gennaio 2012, data di segnalazione del guasto da parte del ricorrente, al 1 febbraio 2012, data indicata dal gestore per la risoluzione del disservizio. Non potendo perciò accogliere la richiesta di indennizzo dal 28 dicembre 2011 per come indicato dall'istante, in quanto lo stesso, non produce, per i reclami che sostiene di aver effettuato, nessuna comunicazione cui si possa desumere una data diversa da quella indicata dal gestore.

Né il ricorrente può asserire genericamente di aver inviato dei reclami e al contempo non fornire alcuna prova in merito alla data di invio.

La carte dei servizi Telecom, per tale situazione, prevede espressamente, che: *"Telecom Italia riparerà gratuitamente i malfunzionamenti non imputabili direttamente o indirettamente ai Clienti entro i 2 giorni successivi alla segnalazione del guasto. Nel caso in cui uno dei due giorni successivi alla segnalazione sia un giorno festivo (domenica o festività annuale) il guasto sarà riparato entro il terzo giorno successivo alla segnalazione. Qualora siano festivi entrambi i giorni successivi alla segnalazione il guasto sarà riparato entro il quarto giorno successivo alla segnalazione. Fanno eccezione i guasti di particolare complessità che verranno tempestivamente riparati. Nel caso di ritardo imputabile a Telecom Italia, rispetto al tempo massimo di riparazione, quest'ultima corrisponderà, su richiesta del Cliente, un indennizzo pari a 5 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo, per i Servizi con connettività flat/semiflat, fino ad un massimo di 100 euro e un indennizzo pari a 2 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo, per i servizi con connettività a consumo, fino ad un massimo di 40 euro. Tale*

importoverrà accreditato sul primo Conto Telecom utile; nel caso di servizio prepagato, TelecomItalia informerà il Cliente della possibilità di richiedere tale accredito".

A tal fine, si richiama la Delibera n.73/11/CONS, art.5, rubricato: "indennizzo per malfunzionamento del servizio", comma 1, che stabilisce un indennizzo giornaliero pari a € 5,00 e il comma 3 dello stesso articolo il quale stabilisce "se il malfunzionamento è dovuto al ritardo, imputabile all'operatore, nella riparazione del guasto, l'indennizzo è applicabile all'intero periodo intercorrente tra la proposizione del reclamo e l'effettivo intervento tecnico da parte dell'operatore".

Nel caso di specie, deve essere calcolato dalla data del 19 gennaio 2012, al 1 febbraio 2012, data di completa interruzione di fornitura del servizio. Così pertanto

€ 5,00 giornalieri per complessivi 13 giorni, per un importo complessivo di Euro 65,00 (sessantacinque/00).

3. Con riferimento alla richiesta di indennizzo per mancata risposta al reclamo

Il ricorrente, chiede un indennizzo per mancata risposta ai reclami. A tal proposito si deve ricordare, che in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, se un utente decide di rivolgersi all'operatore tramite reclamo al fine di ottenere precisi ragguagli sul suo singolo caso, con contestazioni nel caso di specie puntuali e circoscritte, la pratica va gestita secondo la normale procedura. Soccorre, all'uopo, il disposto dell'articolo 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), secondo cui la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto in forma scritta per l'evidente fine di dare all'utente reclamante un riscontro chiaro ed esauritivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell'operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato. Per tutte le motivazioni sopra esposte, la ritardata risposta al reclamo inviato, da cui è derivata per l'utente una *mancaza di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore*, fonda il diritto dell'utente medesimo al riconoscimento di un indennizzo.

Nel caso in esame, il ricorrente asserisce con istanza di definizione della controversia, di aver inviato numerosi reclami telefonici e anche via fax per lamentare il disservizio occorso. Lo stesso ammette che il 21 febbraio 2012, l'operatore gli ha inviato una missiva informandolo del guasto, ma non ha predisposto i rimborsi dovuti. La Telecom con memorie difensive produce missiva prot. n C8181623, del 13 febbraio 2012, di risposta al reclamo ricevuto in data 19 gennaio 2012, pertanto, rientrando nei 30 giorni di tempo utile, previsti dalla Telecom nella propria carta servizi per risposta ai reclami: "*Gli eventuali reclami possono essere comunicati agli sportelli telefonici 187 e 191, all'indirizzo indicato sul Conto Telecom Italia, a mezzo fax, o in via telematica..... Conseguentemente Telecom provvederà a valutare la fondatezza del reclamo e a comunicarvi poi l'esito della suddetta valutazione, per iscritto ed entro 30 giorni dal momento in cui il reclamo è pervenuto*". Non vi è altra prova in atti di ulteriori reclami inviati dal ricorrente ad eccezione di una risposta della Telecom, allegata in atti, del 21 febbraio 2012, in risposta alla comunicazione del signor Cavallaro del 13 febbraio 2012.

Alla luce di tali considerazioni, questo Co.Re.Com. ritiene che non possa essere riconosciuto l'indennizzo per mancata risposta al reclamo.

4. Con riferimento alle spese di procedura

L'art. 19, comma 6, del Regolamento sancisce che nel determinare rimborsi e gli indennizzi si tenga conto "*del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione*" e che "*quando l'operatore non partecipi all'udienza fissata per la conciliazione senza addurre giustificati motivi*" vadano comunque "*rimborsate all'utente, se presente all'udienza ed indipendentemente dall'esito della controversia di cui agli art. 14 e ss., le spese sostenute per l'esperimento del tentativo di conciliazione*".

Nel caso di specie, l'udienza di conciliazione si è conclusa con verbale di mancata conciliazione, alla presenza di entrambe le parti e entrambe le parti hanno partecipato attivamente in tutte le fasi del contenzioso. Per quanto sopra precisato, si ritiene equo compensare le spese della procedura di definizione.

Per tutto quanto sopra esposto;

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

L'accoglimento parziale dell'istanza presentata dal signor Cavallaro xxx per la richiesta di indennizzo per mancato funzionamento del servizio Adsl, per il che la società Telecom è tenuta a corrispondere a favore dell'istante mediante assegno o bonifico bancario, le seguenti somme:

- 1) indennizzo per mancato funzionamento del servizio Adsl pari a Euro 65,00 (sessantacinque/00);
 - 2) le spese di procedura sono interamente compensate tra le parti;
 - 3) Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o di rimborso dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
- E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/CONS.;
 - Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259";
 - La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;
 - La società Telecom Italia xxx è tenuta a comunicare a questo Co.Re.Com. l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell' art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

I Componenti

f.to Prof. Carmelo Carabetta

f.to Dott. Gregorio Corigliano

Il Presidente

f.to Prof. Alessandro
Manganaro

V. Il Direttore del Co.Re.Com.

f.to Avv. Rosario Carnevale